Progetto preliminare

Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)

(Quote di partecipazione al canone per emittenti radiofoniche locali ed emittenti televisive regionali nonché misure di sostegno a favore dei media elettronici)

Modifica del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del […][1];
visto il parere del Consiglio federale del […][2],

decreta:

Minoranza (Friedli Esther, Stark)

Non entrare in materia

I

La legge federale del 24 marzo 2006[3] sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 1, rubrica, cpv. 1 e 1bis

Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente legge disciplina:

a. l'emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (programmi);

b. le misure di sostegno a favore dei media elettronici.

1 FF **2024** …
2 FF **2024** …
3 RS **784.40**

1bis Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione è retta dalla legge del 30 aprile 1997[4] sulle telecomunicazioni (LTC).

*Art. 2 lett. a^bis^*

Nella presente legge si intende per:

a^bis^. *media elettronici:* offerte mediatiche trasmesse attraverso tecniche di telecomunicazione, destinate al pubblico in generale ed elaborate secondo criteri redazionali;

Art. 38 cpv. 3, secondo periodo

Minoranza (Stark, Broulis, Friedli Esther, Häberli-Koller)

3 … una sola concessione con partecipazione al canone. Concessioni supplementari di questo tipo possono essere rilasciate a emittenti televisive locali che assicurano una cronaca indipendente e regolare della politica nazionale e cantonale.

Art. 40 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2, terzo periodo

1 Le concessioni con partecipazione al canone secondo l'articolo 68*a* capoverso 1 lettera b danno diritto al 6–8 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Il Consiglio federale determina:

2 … adempiere il mandato di prestazioni. Stabilisce le rispettive quote dei concessionari in modo che aumentino adeguatamente rispetto al precedente periodo di concessione e tenendo conto del rincaro.

Art. 68a cpv. 1 lett. h

1 Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche di tipo privato, le collettività e le imprese. Tale importo è determinato in funzione del fabbisogno per:

h. le misure di sostegno a favore dei media elettronici (art. 76–76*c*).

Titolo prima dell'art. 76

Capitolo 3: Misure di sostegno a favore dei media elettronici

Art. 76 Formazione e formazione continua

1 L'UFCOM può sostenere finanziariamente, su loro richiesta, istituti indipendenti che propongono in modo continuativo formazioni e formazioni continue improntate alla prassi e destinate a chi opera nelle redazioni dei media elettronici, segnatamente formazioni di base e formazioni continue nel settore del giornalismo d'informazione.

4 RS **784.10**

2 I diplomi e i certificati rilasciati da questi istituti devono essere riconosciuti dal settore.

Inserire gli art. 76a–76c prima del titolo del capitolo 4

Art. 76a Autoregolamentazione del settore

L'UFCOM può sostenere finanziariamente, su loro richiesta, organizzazioni riconosciute nel settore che elaborano regole per la prassi giornalistica e vigilano sul loro rispetto.

Art. 76b Prestazioni di agenzie

1 L'UFCOM può sostenere finanziariamente, su loro richiesta, agenzie di stampa e agenzie che propongono contenuti audiovisivi a condizione che tali agenzie rivestano importanza nazionale e che la loro offerta sia equivalente in tedesco, francese e italiano.

2 La richiesta di sostegno finanziario deve essere motivata.

3 La distribuzione di dividendi è vietata durante il periodo in cui l'agenzia beneficia del sostegno finanziario dell'UFCOM.

4 La SSR può collaborare con agenzie di stampa o detenere una partecipazione nelle stesse.

Art. 76c Disposizioni comuni

1 L'UFCOM calcola i contributi di cui agli articoli 76–76*b* in base ai costi computabili delle attività sostenute.

2 Il Consiglio federale stabilisce la quota dei costi computabili. Tale quota ammonta al massimo all'80 per cento.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalità di computazione dei costi e i relativi giustificativi da fornire in modo che siano considerate soltanto le prestazioni a favore dei media elettronici.

4 I contributi sono finanziati mediante i proventi del canone radiotelevisivo (art. 68*a*). La quota ammonta al massimo all'1 per cento dei proventi complessivi del canone.

Art. 76c cpv 2bis

Minoranza (Stark, Friedli Esther, Häberli-Koller)

2bis I contributi di sostegno sono versati proporzionalmente alla somma dei contributi degli enti finanziatori delle organizzazioni sostenute. La base di calcolo è costituita dalla somma dei contributi degli enti finanziatori nel 2024.

Minoranza (Friedli Esther, Stark, Wicki)

Capitolo 3: Misure di sostegno a favore dei media elettronici

stralciare (= secondo diritto vigente)

(concerne anche sottotitolo, art. 1 cpv. 1 lett. b, art. 2 lett. a^{bis} e art. 68a cpv. 1 lett. h: stralciare)

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.